

Alberto Annibale

LA MEDIAZIONE FAMILIARE oggi

da Bollettino dell'Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo Nov. 2006

Sulla base degli ultimi dati ISTAT riferiti al 2003 su 100 coppie unitesi in matrimonio ce ne sono state altre trenta che si sono divise. Il fenomeno non accenna a diminuire, anzi va esasperandosi ulteriormente in questi ultimi anni.

Ciò ha dato motivo al Parlamento di interessarsi con concreta attenzione a questi avvenimenti sociali rivisitando i principi sulla genitorialità per contenere nei figli l'effetto disturbante della separazione.

Con questo intendimento è stata varata nel febbraio di questo anno la L. 54, 08-02-06 sull'affido condiviso che fa della cogenitorialità un diritto-dovere di entrambi i genitori anziché un "optional" da affidare al "buon cuore di genitori l'un contro l'altro armati". Cioè la cogenitorialità non è più un obiettivo teorico ma un concreto punto di partenza. Ma la nuova legge, ottima nelle intenzioni e nei principi, contiene al suo interno un paradosso: dà per scontate agli ex coniugi le buone intenzioni per risolvere i propri conflitti che risolti non sono se non sul piano unilaterale. Pertanto, e qui sta il paradosso, la sua azione è vincente solo quando non ha più ragione di agire; quando cioè i genitori sono entrati nell'idea di raggiungere un accordo comune.

Ovviamente il legislatore non ha ignorato questa contraddizione tanto che, sia pur sommessamente, nell'ultimo comma dell'art.155 della nuova legge dichiara: *Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.*

Dico "sommessamente" in quanto la legge pur mostrando attenzione (né poteva essere diversamente) alla tutela morale e materiale del minore, non fa riferimenti precisi sulla necessità di allegare all'intesa la presentazione di un piano educativo-pedagogico comune e funzionale anche ai bisogni personali e lavorativi della coppia.. Tale mancanza rischia di limitare l'accordo alle consuete elencazioni di "calendari di affido" e conseguenti suddivisioni dei tempi di deposito del "figlio-postale".

Detto così il danno può apparire limitato ma in realtà è devastante perché di solito non trattasi di "deposito" passivo ma attivo poiché i conflitti coniugali, vaganti al suo interno, contagiano la genitorialità inducendola a modulare la sua missione educativa sulla base di interventi di parte, oppositivi e contraddittori all'altra parte.

L'aspetto schizofrenico di questa procedura, dettata dalla rabbia e dalla rivalsa più o meno consapevoli, crea sul minore un disagio che, se prolungato nel tempo, genera disturbi psico-somatici e relazionali compromettendo il futuro della sua vita adulta.

La nuova legge pertanto sorvola sui sentimenti e si affida alla ragionevolezza "virtuale" della parti non più alleate ma, come già detto, "l'una contro l'altra armate".

Quando la guerra è in atto, quale nemico è disponibile a favorire l'avversario?
Perché ciò avvenga, occorrono strategie capaci di indurre le parti ad entrare nell'idea dei "parallelismi convergenti" ove gli ex coniugi, pur restando separati, convergono nella genitorialità.

Dunque si impone una preparazione al cambiamento operata da esperti professionalmente affidabili e rigorosamente preparati.

È loro il compito di contenere gli argini del conflitto ed orientarne le forze nella direzione della genitorialità sì che quest'ultima venga vissuta da loro non solo come atto reciprocamente riconosciuto ma anche, e perché no?, come azione riparatoria di un fallimento coniugale.

È un intervento necessario ma non risolutorio nella panoramica sociale perché ha tutte le caratteristiche del "pronto soccorso" e resterà tale per chissà quanti anni ancora.

Infatti la vera risoluzione non sta nella mediazione (pronto soccorso) e tanto meno nella psicoterapia (cura).

Il problema va affrontato dagli organi competenti con alto senso di responsabilità sociale, tenendo presente che se uno Stato democratico ben agisce quando ritiene legittima una separazione nel rispetto dei sentimenti personali, non può fare altrettanto quando la separazione compromette la salute psico-fisica del minore: in tal caso i doveri genitoriali vengono prima dei diritti libertali dei singoli.

Inoltre non stiamo parlando di un fenomeno poco significativo contenuto in una minoranza capricciosa, ma di una situazione di disagio sociale generale, legata al sistema socio-economico della cultura occidentale (simile all'alienazione, al consumismo, al conformismo, al protagonismo esasperato, ecc.), ed aggravata dal peso delle conseguenze che tali condotte educative producono sulle future generazioni.

Un minestrone di condotte fatto di timori e incertezze, sensi di colpa e bonismi, rabbia e contraddizioni: un disagio sociale che sta producendo una intera generazione a dir poco diversa. Ma diversa come?

Infatti, superata la fase del *pronto intervento*, la vera soluzione che uno Stato sociale possa adottare, non sta nel prendersi cura del minore (salvo quei rari casi specifici, portatori di patologie gravi) ma nel prendersi cura dei genitori sì da riconsegnare loro la legittima gestione dei figli alla luce di un ruolo adeguato alla evoluzione del sistema sociale e quindi familiare.

Anche qui non va confuso il concetto di evoluzione da quello di modernità: questo è legato alle mode del momento, l'evoluzione resta legato ai valori di sempre sia pur rivisitati alla luce delle nuove situazioni.

* * *

Da quanto premesso si evince che nella gestione di un sistema familiare sono presenti due componenti: quella psico-relazionale e quella legale. Queste, solitamente separate finché "sigle", si congiungono al momento dell'atto matrimoniale come vuole la Costituzione e come detta la legge.

Se tutto procede secondo la norma dei vissuti e delle dinamiche familiari, la componente legale resta sopita, ma quando il tasso di conflittualità si alza fino a compromettere pesantemente la sana crescita del minore, il Diritto si risveglia per agire il suo ruolo protettivo a garanzia delle finalità istituzionali della famiglia.

Diceva Jemolo: “la famiglia è un’isola che può essere solo lambita dal mare giuridico” ma di fatto, nello specifico della separazione, l’isola spesso si trasforma in un vulcano in eruzione e necessita di pronti interventi diretti di carattere strumentale per evitare il peggio e di carattere relazionale per controllare le emozioni.

Nel trattare un conflitto familiare dunque concorrono componenti emotive (rabbia, frustrazione, rancori, colpe, rivalse) e componenti giuridiche (rapporti fra coniugi, fra genitori e figli, aspetti economici e patrimoniali) che vanno trattati in un contesto unico e pluridisciplinare allo stesso tempo.

Ma attenzione: se la legge confida sulla ragione, sul dovere, sugli effetti della punizione, nulla può nel mondo interno dell’individuo. Essa agisce sul cittadino, poco sulla persona. In un regime democratico la Legge dà corpo agli adattamenti sani della società in quel determinato evento storico, non li impone a priori né a loro si oppone: ne prende atto e li codifica.

Partendo da questa premessa che fa della legge uno strumento funzionale a difesa del benessere del cittadino nella sua unità psico-somatica e sociale, si rende necessario ribadire tale principio nello specifico della famiglia. Il che significa sollecitare in modo esplicito una procedura che renda operativo il principio non solo sul cittadino ma anche sulla persona quando le forze in gioco del sistema perdono la loro funzione sinergica smarrendosi in percorsi insidiosi.

In questi casi lo smarrimento degli attori non è riferibile alla mancata o distorta applicazione della legge ma alla difficoltà di intendere un diverso vissuto delle relazioni affettive e dei ruoli, in quanto questi vengono stravolti dai cambiamenti culturali del sistema contemporaneo.

Partendo da questa base emotiva, determinante nei rapporti significativi, una Scuola per Mediatori Familiari deve operare sui suoi corsi di formazione giuridica. Una formazione basata non tanto sulla consapevolezza di queste componenti (che per ovvie motivi non possono ignorare) quanto sugli strumenti necessari per riportare le emozioni sulla linea della ragionevolezza giuridica. Nel contempo deve dare anche agli psicologi la concretezza di una realtà di diritti-doveri codificati con i quali fare i conti per meglio inserire i vissuti individuali in quelli sociali.

In sostanza, il lavoro partecipato di queste due professionalità aiutano le persone, in difficoltà affettiva, ad uscire dall’egocentrismo di una regressione difensiva per favorire il rientro al principio della realtà. In breve “schiodarsi” dalla difesa esasperata dei propri diritti per avviarsi all’apertura collaborativa dei propri doveri. Da questo ne segue il senso dell’appartenenza a *quel* sistema familiare (creato da entrambi) e quindi di una generazionalità ritrovata.

Da notare che la generazionalità è lo stadio evolutivo più avanzato dell’adulto. Sua premessa è la genitorialità.

Ebbene in questo evidente smarrimento socio-familiare, che non ha bisogno di tante implicanze socio-filosofiche per prenderne atto, anche perché non riguarda il “sesso degli angeli” ma in misura maggiore o minore il disagio di ognuno di noi, si introducono indebitamente strategie e sofismi con l’intento di vanificare, nella buona o nella mala fede, le competenze e la professionalità di un servizio privilegiato qual è quello della Mediazione Familiare. L’unico in grado di raccogliere le inquietanti premesse, induttrici

di una “generazione a rischio”, per ristrutturarle e convogliarle in intese comuni *affidabili* in quanto concordate dagli attori sulla base dei bisogni dei singoli e del sistema di cui fanno parte.

Perché dunque questo servizio, limpido e legittimo nella sua funzione, non decolla? Perché questo servizio, potenzialmente ricco (ahimé) di utenti ha scarse richieste? Perché ad esso sono aperte solo le porte del privato o quelle pubbliche degli Enti locali o dei Tribunali dei minori nei casi specifici? Perché viceversa le porte dei Tribunali Civili, ove affluisce la maggior parte delle richieste di separazione e di divorzio restano socchiuse? Qual è il messaggio che tali procedure inviano agli utenti? E qual è il senso del “buon senso” che tutto ciò produce?

Ho l'impressione che interessi corporativi di entrambe le parti in gioco abbiano una funzione determinante nella disinformazione del servizio. Mi resta difficile attribuirlo all'ignoranza degli addetti ai lavori che anzi mostrano di avere adeguate conoscenze della Mediazione Familiare ogni qual volta essa diventa esplicito oggetto di dibattito negli incontri ufficiali. In questi casi il disagio degli oppositori si manifesta nel dichiarare l'alto valore del servizio per poi mortificarlo nella rivendicazioni corporative di specifiche competenze legali e psicorelazionali. In sostanza, riconoscutane la validità, se ne augura lo sviluppo: nell'attesa “continuiamo a fare come sempre abbiamo fatto”. Ma, mi domando: nell'attesa di cosa? I mediatori familiari oggi sono pronti e preparati. La loro professionalità è garantita dalle Scuole di Formazione riconosciute dal Forum Europeo. La loro specificità lavorativa è stata introdotta nel CNEL come nuova professione. Inoltre l'AIMeF ha introdotto il Registro dei Mediatori Familiari, annualmente aggiornato.

Molti Enti Locali, come già detto, hanno inserito nelle loro strutture delle politiche sociali questo servizio di cui fanno uso non solo i genitori separati o in fase di separazione ma anche i Tribunali dei Minori per quei casi di loro competenza.

Si direbbe che la Mediazione Familiare viaggia su due binari diversi: quello del privato e degli enti locali sul quale procede in fase di forte accelerazione, e quello dei Tribunali Civili, degli studi legali e psicoterapeutici su cui resta in fase di stallo.

Non appare sospetta questa coincidenza di atteggiamenti da parte degli Avvocati e degli Psicoterapeutici? Non si rendono conto gli psicologi che la tradizionale e collaudata organizzazione degli avvocati e soprattutto la loro ottima preparazione e pragmaticità sulla “difesa delle parti” finiranno col dar loro ragione allorché si porranno come promotori di questi servizi?

Se io fossi un avvocato, agirei in tal senso e mi sentirei nella piena legittimità di farlo! Ma non sono un avvocato, sono uno PsicoTerapeuta-MediatoreFamiliare e la mia ambizione è di avere colleghi che siano anche Avvocati-MediatoriFamiliari. È questo il “punto nodale” nel vero senso della parola: nella lunga premessa di questo scritto ne ho sufficientemente spiegato il senso e la funzionalità.

Allo stato dei fatti oggi, da entrambe le professionalità, si preferisce adottare la disconferma o, se volete, l'indifferenza nei confronti di questa nuova specializzazione: si resta alla finestra ad osservare attivamente cosa sta accadendo: soprattutto per valutare se ai fini corporativi la Mediazione, qualora si affermasse, possa diventare scomoda ed irreversibile. In tal caso bisogna intervenire e chi avrà più potere, vincerà.

Ma con la legge del più forte si mortifica anche il senso della Mediazione che in tal caso resterebbe un servizio formale inutile e disumanizzato.

Dunque se ne rischia l'estinzione? No, è impossibile perché, la storia insegna, i valori umani possono essere frenati ma non eliminati: la Mediazione è portatrice e sollecitatrice dei valori umani. E allora che senso ha ritardare l'azione di un evento inevitabile?

È compito dei giovani professionisti arricchirsi di queste nuove conoscenze e professionalità dotate di sviluppo ma nel contempo è anche loro compito prendere atto di questi avvenimenti e dei conflitti che essi contengono: la risoluzione interdisciplinare di questi conflitti sarà un prezioso test attitudinale per chi se ne farà carico ed un tirocinio sui generis per affrontare i conflitti degli utenti.

Per concludere, suggerisco ai miei colleghi ed allo stesso tempo al nostro Ordine di farsi carico in questa fase storica della Mediazione Familiare dell'approccio interdisciplinare sì da partire col piede giusto ed evitare che la formazione venga assunta disgiuntamente dalle parti in gioco. La politica degli "orticelli" è l'antitesi della Mediazione Familiare: è l'Antimediazione

Un esempio concreto di questa modalità operativa è rappresentato dal modello del Centro SeRa, che già dalla sua costituzione è partito da queste premesse di appartenenza pluridisciplinare. Esso è stato compreso ed accolto dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo che ne ha avvertito con chiarezza i vantaggi ed i nuovi sbocchi lavorativi che tale specializzazione offre a i propri laureati. I responsabili della facoltà hanno dato piena fiducia agli operatori del Centro ed insieme è stato concordato, in regime di convenzione, un funzionale progetto di formazione. In sostanza una complementarità di contenuti ed una autonomia di procedure operative.

Non a caso i Mediatori Familiari che si formano su questo modello, seguono in contemporanea due indirizzi che vengono indicati anche sull'attestato rilasciato a fine corso: quello relazionale (riservato agli psicologi) e quello legale (riservato agli avvocati)

L'espressione: "seguono in contemporanea due indirizzi" significa che gruppi di diverse identità professionali si incontrano in un contesto unico ove, al rinforzo delle proprie conoscenze tecniche nello specifico delle rispettive tematiche giuridiche e psico-relazionali, si aggiungono modalità comuni di base per il controllo del conflitto. In sostanza un unico itinerario di procedura su cui viaggiano vettori con diversi contenuti.

Ebbene il SeRa, pur soddisfatto dei risultati ottenuti, nota la modesta partecipazione di corsisti con formazione psicologica. Ciò può dipendere dal fatto che gli psicologi, seguendo la legge del "tutto o niente", presumano che, tenendosi il corso in un contesto legale, la formazione ricevuta assuma connotazioni poco pertinenti alla loro identità professionale, cadendo così in errori di valutazioni preconette. A meno che tale carenza non sia dovuta, come preferisco credere, ad una scarsa o inadeguata informazione sia da parte del SeRa che dell'Università di Teramo.

In sostanza: la capacità di condurre un processo di mediazione non fa parte della formazione tout court né del legale né dello psicologo. È necessario oltre all'attitudine anche la preparazione tecnica: come per un artista non basta la passione, occorre imparare anche la tecnica sull'uso degli strumenti con cui intende operare ed esprimersi.

Alberto ANNIBALE